

# **REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DI SCARICO.**

## **PREMESSA**

Con riferimento all'art. 33 del D.Lgs. n. 152/99 e s.m, il presente elaborato costituisce il regolamento unico applicato nei Comuni soci di LURA AMBIENTE S.p.a.

LURA AMBIENTE S.p.a. si configura come Ente gestore del servizio di fognatura e depurazione per i seguenti Comuni: Bregnano, Cadorago, Caronno Pertusella, Cermenate, Guanzate, Lomazzo, Rovellasca e Rovello Porro.

Per quanto riguarda i Comuni di Saronno, Fino Mornasco frazione Socco, Solaro frazione Introini e Ceriano Laghetto frazione Dal Pozzo, il servizio fognario pubblico non è gestito da LURA AMBIENTE S.p.a.; tale Società si configura, per i Comuni in questione, come Soggetto gestore del servizio di depurazione.

Sussiste l'obbligo, per i suddetti Comuni, di aderire alle norme contenute nel titolo VI del presente regolamento, concernenti l'allacciamento delle reti fognarie pubbliche al collettore consortile afferente all'impianto di depurazione.

Le disposizioni ivi contenute devono inoltre essere adottate da tutti i soggetti, pubblici e privati, titolari di uno scarico di acque reflue in fognatura o nel collettore intercomunale al servizio dell'impianto sito in Caronno Pertusella.

Restano ferme le disposizioni stabilite nelle convenzioni per la gestione del servizio di fognatura stipulate tra i Comuni e Lura Ambiente S.p.a.

# **INDICE:**

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art.1 – Oggetto
- Art.2 – Finalità
- Art.3 – Definizioni
- Art.4 – Salvaguardia delle opere e della loro funzionalità
- Art.5 – Criteri generali
- Art.6 – Immissioni vietate
- Art.7 – Competenze

## **TITOLO II – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI**

- Art.8 – Ambito di applicazione

### **Sezione 1 – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE**

- Art.9 – Classificazione e criteri di assimilabilità
- Art.10 – Ammissione allo scarico
- Art.11 – Obblighi di allacciamento
- Art.12 – Attivazione degli scarichi
- Art.13 – Modalità di richiesta del permesso di allacciamento
- Art.14 – Visite tecniche/verifica delle opere
- Art.15 – Spese di allacciamento
- Art.16 – Fosse settiche, vasche Imhoff o manufatti simili
- Art.17 – Scarichi delle acque meteoriche
- Art.18 – Smaltimento delle acque meteoriche nelle zone di salvaguardia dei pozzi
- Art.19 – Manufatti e criteri di controllo

### **Sezione 2 – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI**

- Art.20 – Classificazione
- Art.21 – Scarico in pubblica fognatura e limiti di accettabilità
- Art.22 – Deroghe ai limiti di accettabilità
- Art.23 – Autorizzazione e attivazione dello scarico
- Art.24 – Modalità per la richiesta di rilascio dell'autorizzazione allo scarico
- Art.25 – Rilascio del permesso di allacciamento per le acque assimilate a quelle reflue domestiche
- Art.26 – Smaltimento e obbligo di separazione delle acque di prima pioggia derivanti da insediamenti industriali e/o commerciali
- Art.27 – Scarico delle acque meteoriche provenienti da insediamenti industriali e/o commerciali
- Art.28 – Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da insediamenti industriali e/o commerciali
- Art.29 – Manutenzione e guasti degli impianti di pretrattamento
- Art.30 – Messa a punto funzionale degli impianti di pretrattamento
- Art.31 – Sversamenti accidentali da insediamenti industriali e/o commerciali
- Art.32 – Validità dell'autorizzazione allo scarico e rinnovo della stessa
- Art.33 – Scarichi di sostanze pericolose
- Art.34 – Misurazione e controllo degli scarichi
- Art.35 – Manufatti di controllo ed ispezione
- Art.36 – Modifica degli insediamenti
- Art.37 – Vasche volano

- Art.38 – Funzionamento dell'impianto centralizzato di depurazione  
Art.39 – Oneri di allacciamento per scarichi di acque reflue industriali

### **TITOLO III – ESECUZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO**

- Art.40 – Esecuzione delle opere di allacciamento  
Art.41 – Irregolarità nell'esecuzione delle opere di allacciamento  
Art.42 – Esecuzione d'ufficio degli allacciamenti  
Art.43 – Proprietà delle opere di allacciamento  
Art.44 – Manutenzione delle opere di allacciamento e della fognatura pubblica  
Art.45 – Disattivazione degli allacciamenti esistenti  
Art.46 – Allacciamenti dotati di impianti di sollevamento  
Art.47 – Allacciamento per insediamenti diversi  
Art.48 – Ripristino degli allacciamenti  
Art.49 – Responsabilità per interruzioni del servizio e rigurgiti  
Art.50 – Emanazione del parere, da parte dell'Ente gestore del servizio di fognatura, in fase di rilascio di provvedimenti autorizzativi  
Art.51 – Allacciamenti diretti al collettore intercomunale

### **TITOLO IV – CRITERI PER LA COSTRUZIONE ED IL CONTROLLO DELLE RETI PRIVATE DI FOGNATURA**

- Art.52 – Caratteristiche delle condotte adibite allo scarico in fognatura  
Art.53 – Pluviali  
Art.54 – Caratteristiche dei manufatti di allacciamento  
Art.55 – Controllo dei lavori  
Art.56 – Sopralluogo tecnico  
Art.57 – Verifica degli impianti privati di fognatura

### **TITOLO V – NORME PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI FOGNATURA ESTERNI, ATTI A COLLETTARE LE ACQUE REFLUE DERIVANTI DA STRADE E PIAZZALI PRIVATI**

- Art.58 – Obbligo di realizzazione degli impianti di fognatura esterna  
Art.59 – Progettazione degli impianti  
Art.60 – Sistema di fognatura e obbligo di separazione delle acque di prima pioggia  
Art.61 – Caratteristiche dell'impianto privato di fognatura esterna  
Art.62 – Camerette di raccordo ed ispezione negli impianti di fognatura esterna  
Art.63 – Manutenzione degli impianti privati di fognatura esterni

### **TITOLO VI – DISCIPLINA DELL'ALLACCIAMENTO AL COLLETTORE INTERCOMUNALE PER LA FOGNATURA PUBBLICA DEI COMUNI NON GESTITI DA LURA AMBIENTE S.p.a.**

- Art.64 – Generalità  
Art.65 – Richiesta di autorizzazione per l'allacciamento al collettore di tratti fognari pubblici  
Art.66 – Esecuzione dell'allacciamento di tratti fognari pubblici e controllo lavori  
Art.67 – Ampliamento e potenziamento della rete fognaria comunale

## **TITOLO VII – SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI**

Art.68 – Situazioni irregolari negli scarichi di acque reflue industriali

Art. 69 – Mancato rispetto delle norme legislative e regolamentari riguardanti gli scarichi di acque reflue domestiche

Art.70 – Responsabilità e risarcimento dei danni

Art.71 – Validità del regolamento

Art.72 – Sostituzione del precedente regolamento

Art.73 – Modifiche del regolamento

Art.74 – Entrata in vigore

# **TITOLO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Oggetto**

Il presente regolamento unico ha lo scopo di:

- 1) stabilire le norme tecniche, le prescrizioni regolamentari ed i valori limite di emissione che devono essere rispettati dalle acque reflue industriali immesse nelle reti fognarie collegate all'impianto centralizzato di depurazione sito in Caronno Pertusella, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 152/99 e s.m.
- 2) stabilire le norme tecniche e le prescrizioni regolamentari che devono essere rispettate dalle acque reflue domestiche immesse nelle reti fognarie collegate all'impianto centralizzato di depurazione, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.Lgs. n. 152/99 e s.m.
- 3) disciplinare le modalità per la richiesta del permesso o dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 152/99 e s.m.
- 4) stabilire le norme tecniche atte a regolamentare il controllo ed il miglioramento del servizio di raccolta, convogliamento e depurazione delle acque reflue urbane mediante rete fognaria.
- 5) disciplinare le competenze in fatto di controllo e sorveglianza degli scarichi.
- 6) stabilire le disposizioni tecniche relative allo smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento.

### **Art. 2 – Finalità**

Le disposizioni del seguente regolamento sono finalizzate ad assicurare la corretta gestione del sistema di raccolta e convogliamento delle acque reflue recapitanti nella pubblica fognatura e nel collettore intercomunale collegato all'impianto centralizzato di depurazione.

### **Art. 3 – Definizioni**

Ai sensi del presente regolamento, con riferimento all'art. 2 del D.Lgs. n. 152/99 e s.m e alla normativa regionale vigente in materia, valgono le seguenti definizioni:

- *Acque reflue domestiche*: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale, da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
- *Acque reflue industriali*: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

- *Acque reflue urbane*: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.
- *Acque di prima pioggia*: acque corrispondenti per ogni evento meteorico ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio. Ai fini del calcolo delle portate, si stabilisce che tale valore si verifichi in 15 minuti; le acque meteoriche eccedenti rispetto alle acque di prima pioggia sono definite acque di seconda pioggia.
- *Scarico*: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili in rete fognaria, indipendentemente dalla natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.
- *Rete fognaria o fognatura pubblica*: sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.
- *Fognatura mista*: sistema di condotte che raccoglie e convoglia nelle medesime tubazioni le acque meteoriche di dilavamento e le acque reflue urbane.
- *Fognatura separata*: rete di fognatura costituita da due differenti condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la separazione e la raccolta delle acque di prima pioggia, l'altra che canalizza le acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia.
- *Impianto privato di fognatura interna o fognatura privata*: sistema di condotte realizzate negli insediamenti privati per il convogliamento delle acque reflue nella rete fognaria pubblica.
- *Pozzetto o cameretta d'ispezione/controllo*: manufatto predisposto per il controllo quali/quantitativo dello scarico, nonché per il prelevamento di campioni, posto subito a monte del punto di immissione nel corpo ricettore.
- *Allacciamento*: opera di collegamento tra l'insediamento da cui origina lo scarico e la rete di fognatura.
- *Suolo*: è da considerarsi suolo l'area di superficie permeabile che consente l'assorbimento per deflusso naturale delle acque meteoriche scaricate.
- *Insediamento industriale*: qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152, 11 maggio 1999 e s.m, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico.
- *Impianto centralizzato di depurazione*: complesso di opere ed apparecchiature, che mediante l'applicazione di idonee tecnologie consente una riduzione del carico inquinante delle acque reflue derivanti dalla rete fognaria.
- *Impianto di pretrattamento*: insieme di apparecchiature, installazioni o dispositivi atti a ricondurre le acque reflue destinate in fognatura, agli standard quali/quantitativi richiesti dal presente regolamento.

- *Valore limite di emissione*: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo.
- *Ente o soggetto gestore del servizio di depurazione*: soggetto che gestisce l'impianto centralizzato di depurazione e il relativo collettore intercomunale. Ai sensi del presente regolamento LURA AMBIENTE S.p.a. si configura come Ente gestore del servizio di depurazione per tutti i Comuni soci.
- *Ente o soggetto gestore del servizio di fognatura*: soggetto che gestisce la rete fognaria pubblica e le infrastrutture annesse. LURA AMBIENTE S.p.a. si configura come Ente gestore del servizio di fognatura per i seguenti Comuni: Bregnano, Cadorago, Caronno Pertusella, Cermenate, Guanzate, Lomazzo, Rovellasca e Rovello Porro.
- *S.U.A.P.*: sportello unico per le attività produttive con sede a Lomazzo (via IV Novembre, 4) di cui fanno parte i Comuni di Bregnano, Cadorago, Cermenate, Cirimido, Fenegrò, Guanzate, Rovellasca, Rovello Porro, Vertemate;

#### **Art. 4 – Salvaguardia delle opere e della loro funzionalità**

Gli scarichi immessi in rete fognaria devono essere tali da:

- 1 – Non costituire pericolo per la sicurezza e la salute del personale addetto all'esercizio e alla manutenzione della fognatura.
- 2 – Preservare da eventuali danni i manufatti della rete fognaria, le apparecchiature e le opere dell'impianto centralizzato di depurazione.
- 3 – Non interferire negativamente con il processo depurativo dell'impianto stesso.

#### **Art. 5 – Criteri generali**

Gli insediamenti scaricanti acque reflue domestiche ed ubicati nelle zone servite da pubblica fognatura devono recapitare tali scarichi nella medesima, secondo le prescrizioni del seguente regolamento.

Gli insediamenti industriali e/o commerciali scaricanti in fognatura devono attenersi alle disposizioni del presente regolamento.

Gli insediamenti che non recapitano in fognatura sono soggetti alle norme contenute nel D.Lgs. n. 152/99 e s.m.

Tutti gli insediamenti di nuova costruzione devono prevedere un impianto privato di fognatura interna di tipo separato, che implica la realizzazione di due canalizzazioni indipendenti, una per il convogliamento delle acque reflue di scarico e l'altra per le sole acque meteoriche.

L'Ente gestore del servizio di fognatura, in sede di rilascio del permesso di allacciamento o del parere vincolante per l'autorizzazione allo scarico, ha facoltà di imporre la separazione delle reti per gli insediamenti soggetti a ristrutturazioni e/o ampliamenti, valutando la fattibilità tecnica delle opere.

Potrà essere imposta la separazione delle reti anche nel caso di insediamenti già allacciati ricadenti nelle zone critiche, ovverosia quelle aree dove siano evidenziati problemi di esondazioni o eccessive sovrappressioni delle reti miste.

Per gli insediamenti esistenti ubicati nelle zone servite da fognatura, dove sia verificata l'impossibilità di smaltimento delle acque reflue nella rete stessa, è obbligatorio lo scarico dei reflui in pozzi a tenuta; tali scarichi vanno considerati rifiuti liquidi ai sensi del D.Lgs. n. 22/97 e s.m.

#### **Art. 6 – Immissioni vietate**

Ai sensi dell'art. 33, comma 3, del D.Lgs. n. 152/99 e s.m, è vietato scaricare in fognatura sostanze solide, anche se triturate, che possono provocare depositi e/o ostruzioni nei manufatti; tali sostanze sono considerate, ai sensi del D.Lgs. n. 22/97, rifiuti, rifiuti pericolosi, imballaggi o rifiuti di imballaggi.

E' inoltre vietato scaricare in fognatura reflui in genere contenenti sostanze la cui concentrazione sia superiore ai limiti di emissione contemplati nel presente regolamento.

#### **Art. 7 – Competenze**

Il Soggetto gestore del servizio di fognatura e depurazione ha le seguenti competenze:

- a) Esercita e gestisce la manutenzione dell'impianto centralizzato di depurazione e del collettore intercomunale.
- b) Esercita e gestisce la manutenzione delle reti fognarie pubbliche, secondo i termini stabiliti nella "convenzione per la gestione del servizio di fognatura".
- c) Progetta e costruisce le opere di base, potenziamento ed integrazione relative all'impianto centralizzato di depurazione e al collettore intercomunale.
- d) Progetta e costruisce le opere di base, potenziamento ed integrazione relative alle pubbliche fognature secondo i termini stipulati nella "convenzione per la gestione del servizio di fognatura".
- e) Esprime, successivamente a disamina tecnica degli estremi progettuali, il parere vincolante per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali.
- f) Emanando il permesso di allacciamento alla fognatura/collettore per gli insediamenti scaricanti acque reflue domestiche e/o assimilabili, previo esame tecnico del progetto e della documentazione richiesta.
- g) Effettua controlli quali/quantitativi, verifiche ed ispezioni su tutti gli scarichi asserviti dall'impianto di depurazione.
- h) Determina, accerta ed applica il corrispettivo derivante dal servizio di collettamento e depurazione per gli scarichi di acque reflue industriali.
- i) Stabilisce i limiti di accettabilità per gli scarichi affluenti all'impianto centralizzato di depurazione.
- j) Emanando specifiche tecniche per la realizzazione dei manufatti di cui al presente regolamento.

Il Comune ha le seguenti competenze:

- a) Individua le zone servite da pubblica fognatura.
- b) Rilascia l'autorizzazione allo scarico per reflui di origine industriale, a seguito del ricevimento del parere vincolante dell'Ente gestore del servizio di depurazione.
- c) Eroga le sanzioni amministrative individuate dalla normativa vigente



- d) Individua le zone critiche, a seguito di segnalazioni da parte dell'Ente gestore del servizio di fognatura.

## **TITOLO II**

### **DISCIPLINA DEGLI SCARICHI**

#### **Art. 8 – Ambito di applicazione**

Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano agli scarichi di acque reflue domestiche ed industriali, nonché agli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento recapitanti nella rete fognaria.

#### *SEZIONE I*

#### *DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE*

#### **Art. 9 – Classificazione e criteri di assimilabilità**

Sono considerate acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale, da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Sono assimilabili ai sensi dell'art. 28, comma 7, del D.Lgs. n. 152/99 e s.m, alle acque reflue domestiche, anche le acque provenienti da:

- a) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;
- b) imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 kg di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti in un anno da computare secondo le modalità di calcolo stabilite alla tabella 6 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99 e s.m;
- c) imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- d) impianti di acquacoltura e piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;

Ai fini della disciplina degli scarichi in fognatura di cui al presente regolamento, sono assimilati a scarichi di acque reflue domestiche anche quelli che provengono prevalentemente dal metabolismo umano e il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia compreso nei parametri di cui alla tabella 1 allegata alla L.R n.62/85.

## **Art. 10 – Ammissione allo scarico**

Ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.Lgs 152/99 e s.m, gli scarichi di acque reflue domestiche in rete fognaria sono sempre ammessi, purchè osservanti le norme di cui al presente regolamento.

## **Art. 11 – Obblighi di allacciamento**

Nelle zone servite da rete fognaria non possono essere attivati nuovi scarichi di acque reflue domestiche con recapito diverso dalla fognatura medesima.

Le norme che disciplinano gli scarichi di acque reflue domestiche con recapito diverso dalla fognatura sono stabilite nel D.Lgs. n. 152/99 e s.m e nella normativa regionale vigente.

Al momento dell'approvazione del presente regolamento le zone servite da pubblica fognatura sono quelle individuate dalle apposite delibere comunali.

Con l'aggiornamento delle suddette zone, effettuato ad ogni ampliamento della rete fognaria, il Comune stabilisce i tempi per l'esecuzione o l'adeguamento degli allacciamenti riguardanti gli scarichi esistenti.

A tal fine il Comune dà avviso ai titolari degli insediamenti interessati mediante specifica ordinanza. (che dovrà essere inviata anche all'Ente gestore del servizio fognario)

## **Art. 12 – Attivazione degli scarichi**

Per le acque reflue domestiche l'autorizzazione allo scarico è sostituita dalla concessione del permesso di allacciamento alla fognatura.

Tale permesso viene rilasciato direttamente dall'Ente gestore del servizio di fognatura, entro 60 giorni dalla regolare presentazione della domanda di rilascio dello stesso.

Lo scarico può essere attivato solo successivamente al rilascio del permesso.

## **Art. 13 – Modalità di richiesta del permesso di allacciamento**

Per gli insediamenti domestici la domanda di allacciamento redatta sull'apposito modello 1 dell'allegato A, deve essere presentata all'Ente gestore del servizio di depurazione corredata dai seguenti documenti (in triplice copia):

- Estratto mappa cartografico e di piano regolatore in scala 1:2000 indicante la localizzazione dell'insediamento ( da presentare in formato A4, con indicazione delle strade e vie comunali ).
- Planimetria dell'insediamento in scala opportuna ( 1:100 / 1:500 ) firmata e timbrata da un tecnico abilitato all'esercizio della libera professione, con indicati:
  - a) La rete di approvvigionamenti idrico in colore nero, con indicazione dei diametri e dei materiali relativi alle tubazioni.
  - b) La rete di acque reflue domestiche in colore verde, con indicazione dei diametri e dei materiali relativi alle tubazioni.
  - c) La rete di acque meteoriche in colore azzurro, con indicazione dei diametri e dei materiali relativi alle tubazioni.
  - d) La posizione degli eventuali pozzi perdenti con indicazione della dimensione.

- e) La posizione delle fosse settiche, vasche Imhoff e/o manufatti simili con indicazione delle dimensioni.
  - f) La posizione del pozzetto sifonato d'ispezione, posto al limite della proprietà privata.
  - g) Il punto di immissione in pubblica fognatura/collettore, precisando se trattasi di rete fognaria mista o separata e se l'allacciamento avviene in cameretta esistente.
  - h) Calcolo della superficie fondiaria del lotto e della superficie impermeabile dell'area di intervento (superficie dei tetti, corselli, viali d'accesso, parcheggi, ecc.), con dimostrazione analitica.
  - i) Quote altimetriche essenziali del piano di campagna e di quello stradale, con riferimento anche alle quote di immissione al confine di proprietà e quelle di allacciamento alla rete comunale.
- Particolari costruttivi del collegamento alla fognatura in conformità agli schemi di cui all'allegato B.
  - Relazione contenente i principali elementi indicativi delle caratteristiche dell'utenza, quali: numero e superficie degli appartamenti, numero dei bagni, cucine, lavanderie ed eventuali altri locali in cui si originano scarichi di acque reflue domestiche.

Per quanto riguarda gli insediamenti produttivi con scarico di acque reflue assimilabili a quelle domestiche, la domanda di allacciamento va effettuata secondo le modalità descritte nell'art. 24 del presente regolamento.

L'Ente gestore del servizio di fognatura, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, concede il permesso di allacciamento; successivamente si avvale della facoltà di effettuare controlli per comprovare l'effettiva assimilabilità dello scarico.

#### **Art. 14 – Visite tecniche/verifica delle opere**

Il Soggetto gestore del servizio di fognatura, durante l'esecuzione dei lavori di allacciamento, ha la facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla regolare corrispondenza agli elaborati di progetto approvati, segnalando al Comune l'eventuale necessità di adeguamento; il richiedente è comunque obbligato, prima dell'attivazione dello scarico, a presentare alla società scrivente documentazione fotografica dell'innesto alla fognatura/collettore.

Eventuali variazioni agli elaborati di progetto approvati devono essere nuovamente autorizzate dall'ente gestore in seguito a richiesta scritta del titolare dello scarico.

Deve essere data comunicazione all'Ente gestore del servizio di fognatura (con congruo anticipo) del giorno d'inizio dei lavori di allacciamento.

#### **Art. 15 – Spese di allacciamento**

Le spese per la posa in opera delle condotte/manufatti e per l'allacciamento delle stesse alla fognatura pubblica con relativo ripristino di quanto manomesso sono a carico del titolare dell'allacciamento.

#### **Art. 16 – Fosse settiche, vasche Imhoff o manufatti simili**

Sussiste l'obbligo, per i nuovi scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili recapitanti in fognatura mista, dell'installazione di fosse settiche, vasche Imhoff o manufatti simili a monte dell'immissione in fognatura; è facoltà dell'Ente gestore del servizio di fognatura derogare a quanto suddetto qualora venga comprovata l'impossibilità tecnica alla posa di tali manufatti.

La posa di tali manufatti è obbligatoria anche per gli insediamenti che richiedono il permesso di allacciamento in sede di ristrutturazione e ampliamento, ovvero per gli stabili individuati nelle zone critiche.

E' ammessa l'immissione di acque reflue domestiche senza chiarificazione quando lo scarico avviene direttamente nel collettore intercomunale, ovvero nelle condotte adibite al collettamento delle acque nere qualora la rete fosse di tipo separato (solo nei tratti individuati dal gestore del servizio di fognatura); resta fermo l'obbligo di acquisizione del permesso di allacciamento rilasciato dall'Ente gestore del servizio di fognatura e depurazione.

Per le autorimesse private deve essere prevista la piletta di scarico collegata alla fognatura di acque nere, inoltre per quelle superiori ai 10 posti-auto è obbligatoria l'installazione del pozzetto disoleatore a monte dello scarico (vedi allegato B per particolari tecnologici).

### **Art. 17 – Scarichi delle acque meteoriche**

Le acque meteoriche provenienti dai nuovi insediamenti scaricanti acque reflue domestiche e da quelli soggetti a ristrutturazioni, ampliamenti o ricadenti nelle zone critiche non possono essere convogliate in reti fognarie di tipo misto.

Le suddette acque vanno recapitate in corpo idrico superficiale, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo mediante l'installazione di pozzi perdenti opportunamente dimensionati, oppure, nel caso in cui l'insediamento sia situato in zona servita da fognatura pubblica di tipo separato, nelle condotte adibite al convogliamento delle acque bianche con limite di portata indicato dall'Ente gestore.

Per gli insediamenti di cui al comma 1, con superficie di dilavamento superiore a 500 mq ( tetti compresi ) e per tutti gli insediamenti produttivi le cui acque di scarico sono assimilabili ad acque reflue domestiche, è prevista, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del 25 Luglio 1989 n. 4/45266 (aggiornamento titolo III del regolamento d'Igiene) , l'installazione di manufatti separatori per le acque di prima pioggia; tali acque vanno scaricate in fognatura unitamente alle acque reflue domestiche, secondo le disposizioni del presente regolamento.

Per gli insediamenti scaricanti acque reflue domestiche o assimilabili con superficie di dilavamento superiore a 2000 mq (manti di copertura compresi), è facoltà dell'Ente gestore imporre la realizzazione di particolari manufatti separatori delle acque di prima pioggia; essi devono essere dotati di vasca d'accumulo opportunamente dimensionata e di pompa di svuotamento che consenta una portata in fognatura di 1 l/s\*ha successivamente all'evento meteorico.(vedi allegato B).

E' facoltà dell'Ente gestore del servizio di fognatura derogare ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo, qualora fosse comprovata l'impossibilità tecnica di rispettare le prescrizioni ivi contenute, e concedere l'eventuale smaltimento di tutte le acque meteoriche in fognatura imponendo eventualmente la laminazione delle portate.

I particolari tecnologici riferiti ai pozzi perdenti e ai manufatti separatori delle acque di prima pioggia sono descritti nell'allegato B.

### **Art. 18 – Smaltimento delle acque meteoriche nelle zone di salvaguardia dei pozzi per approvvigionamento idrico**

Sussiste l'obbligo di smaltimento in fognatura, anche se di tipo misto, delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e delle strade provenienti da insediamenti ubicati nelle zone di salvaguardia dei pozzi per l'approvvigionamento idrico, ai sensi dell'art. 21, comma d, del D.Lgs. n. 152/99 e s.m; tali zone, se non individuate secondo i criteri stabiliti dalla Regione, sono quelle con un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o derivazione.

Per quanto concerne le acque meteoriche derivanti esclusivamente dai pluviali di scarico delle coperture degli insediamenti ubicati nelle zone di approvvigionamento idrico, il recapito dovrà avvenire negli strati superficiali del sottosuolo mediante pozzi perdenti, ovvero sul suolo o in corpo idrico superficiale.

L'Ente gestore del servizio di fognatura può derogare al comma 2 qualora sussistano specifiche determinazioni da parte delle Aziende Sanitarie Locali o dell'A.R.P.A, prescrivendo l'obbligo di smaltimento in fognatura di tutte le acque meteoriche (imponendo eventualmente la laminazione delle portate).

### **Art. 19 – Manufatti e criteri di controllo**

E' obbligatorio per tutti gli scarichi di acque reflue domestiche, l'installazione di un pozzetto sifonato di controllo a monte dell'allacciamento in pubblica fognatura ed a valle di tutte le immissioni relative all'insediamento interessato.

Tale pozzetto deve essere posto sul limite della proprietà privata, deve avere dimensioni minime di cm 50 x 50 ed essere inoltre dotato di un chiusino facilmente asportabile ed accessibile (vedi allegato B per particolari tecnologici).

Il sifone intercettatore deve essere provvisto di tubo di ventilazione con la presa d'aria posta al di sopra delle abitazioni e dei terrazzi accessibili.

Il pozzetto deve inoltre essere idoneo a contenere, opportunamente protette e non suscettibili di manomissioni, le apparecchiature di misurazione eventualmente prescritte; tali apparecchiature devono essere mantenute in perfetto stato a cura e spese del titolare dello scarico.

Ai sensi dell'art. 28, comma 4, del D.Lgs. n.152/99 e s.m, l'Ente gestore del servizio di fognatura è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni ed i prelievi ritenuti necessari al fine di accertare le condizioni che determinano lo scarico.

## *SEZIONE 2*

### *DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI*

### **Art. 20 – Classificazione**

Sono definite acque reflue industriali qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

## **Art. 21 – Scarico in pubblica fognatura e limiti di accettabilità**

Le disposizioni della presente sezione si applicano agli scarichi di acque reflue industriali ricadenti nelle zone servite da pubbliche fognature e recapitanti nelle medesime.

Al momento dell'approvazione del presente regolamento le zone servite da rete fognaria pubblica sono quelle individuate dalle apposite delibere comunali.

Le acque reflue industriali che hanno subito alterazioni qualitative in conseguenza al loro utilizzo per processi produttivi devono essere smaltite in fognatura e devono essere conformi, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 152/99 e s.m, ai limiti di accettabilità contenuti nella tabella 1 dell'allegato A.

Le acque reflue che non hanno subito alterazioni in conseguenza del loro utilizzo nei cicli produttivi devono in via prioritaria essere riciclate; qualora tale soluzione non sia praticabile per cause tecniche, devono essere recapitate nelle acque superficiali, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione provinciale, ovvero scaricate in fognatura previa acquisizione dell'autorizzazione allo scarico.

Lo scarico di origine domestica (bagni, cucine, ecc) derivante da insediamenti industriali e/o produttivi deve attenersi alle prescrizioni della sezione 1 del presente titolo.

## **Art. 22 – Deroghe ai limiti di accettabilità**

In relazione alla natura degli scarichi ed alla capacità di trattamento dell'impianto di depurazione centralizzato, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente gestore del servizio di depurazione può stabilire, caso per caso, limiti di accettabilità superiori a quelli dell'allegata tabella 1, a condizione che l'effluente finale dell'impianto stesso sia conforme ai limiti di accettabilità di cui alle tabelle 1 e 3 dell'allegato 5 al D.Lgs. n. 152/99 e s.m.

## **Art. 23 – Autorizzazione e attivazione dello scarico**

Gli scarichi di acque reflue industriali devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 152/99 e s.m.

L'autorizzazione viene rilasciata al titolare dello scarico secondo le disposizioni stabilite dall'art. 24 del presente regolamento.

Gli scarichi possono essere attivati esclusivamente dopo il rilascio dell'autorizzazione.

## **Art. 24 – Modalità per la richiesta di rilascio dell'autorizzazione allo scarico**

La domanda di autorizzazione, per gli scarichi provenienti da insediamenti industriali e da insediamenti produttivi con acque di scarico assimilabili alle acque reflue domestiche, redatta sull'apposito modello 2 dell'allegato A deve essere presentata al Comune corredata dai seguenti documenti (in triplice copia):

- Estratto mappa cartografico e di piano regolatore in scala 1:2000 indicante la localizzazione dell'insediamento (da presentare in formato A4 e con indicate le strade e le piazze comunali).
- Planimetria dell'insediamento in scala opportuna ( 1:100 / 1:500 ), firmata e timbrata da un tecnico abilitato all'esercizio della professione, indicante:
  - a) La rete di acque reflue da scaricare in colore verde, con indicazione dei diametri e dei materiali relativi alle tubazioni.
  - b) La rete di approvvigionamento idrico in colore nero.
  - c) La rete di acque meteoriche in colore azzurro, con indicati diametri e materiali delle condotte .
  - d) La rete di acque di raffreddamento in colore giallo, con indicati diametri e materiali delle tubazioni.
  - e) La rete di acque di processo in colore rosso, con indicati i diametri ed i materiali relativi alle condotte.
  - f) L'eventuale rete di acque con scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 2,4,5,12,15 e 16 della tabella 5 allegato 5 del D.Lgs. n. 152/99 e s.m, in colore viola con relativa cameretta d'ispezione e controllo.
  - g) La posizione degli eventuali pozzi perdenti opportunamente dimensionati.
  - h) La posizione delle fosse settiche, vasche Imhoff e/o manufatti simili opportunamente dimensionate.
  - i) La posizione della cameretta di ispezione e controllo non sifonata con dimensione minima di cm. 50 x 50 ed una profondità di almeno 50 cm, posta sullo scarico generale in luogo facilmente accessibile a monte del punto di immissione in fognatura/collettore intercomunale.
  - j) La posizione delle vasche di prima pioggia opportunamente dimensionate secondo i criteri descritti nell'allegato B.
  - k) La posizione dell'eventuale impianto di pretrattamento con allegato schema di processo e descrizione di funzionamento.
  - l) I punti di stoccaggio di materie prime, prodotti finiti, reagenti o di altre sostanze liquide o idrosolubili.
  - m) I punti di prelievo autonomo e/o da acquedotto.
  - n) Il punto di immissione in pubblica fognatura o nel collettore intercomunale e se l'allacciamento viene eseguito in cameretta esistente.
  - o) Calcolo della superficie fondiaria del lotto e della superficie impermeabile dell'area di intervento ( tetti, corselli, viali d'accesso, parcheggi, ecc) con dimostrazione analitica.
  - p) Quote altimetriche essenziali del piano di campagna e di quello stradale, con riferimento anche alle quote di immissione al confine di proprietà e quelle di allacciamento alla rete comunale.
- Particolari costruttivi del collegamento alla fognatura/collettore e della cameretta di ispezione e controllo, conformemente ai dettami e agli schemi dell'allegato B.
- Particolari costruttivi e dimensionamento del manufatto separatore delle acque di prima pioggia (vedi allegato B).

Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 al D.Lgs. n. 152/99 e s.m, la domanda dovrà altresì indicare le informazioni richieste nel modulo 2 dell'allegato A al presente regolamento.

Il Comune o il S.U.A.P. inoltra la domanda all'Ente gestore, che verifica la compatibilità dello scarico con l'impianto di depurazione; entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda,

L'Ente gestore del servizio di depurazione fa pervenire al Comune o al S.U.A.P. il parere vincolante, che deve essere recepito nel provvedimento autorizzativo.

L'autorizzazione viene rilasciata dal Comune entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, previa acquisizione del parere vincolante dell'Ente gestore del servizio di fognatura.

L'incompletezza della documentazione o le integrazioni che il Comune o il S.U.A.P. riterrà di richiedere per l'istruttoria alla domanda, formulate per iscritto, interrompono il termine indicato nel comma precedente; tale nuovo termine decorrerà dalla presentazione della documentazione integrativa richiesta.

Il Comune deve infine trasmettere al Gestore del servizio di fognatura e agli Enti interessati (A.R.P.A – A.S.L.) copia dell'autorizzazione rilasciata.

#### **Art. 25 – Rilascio del permesso di allacciamento per le acque assimilate a quelle reflue domestiche**

Il Soggetto gestore del servizio di depurazione verifica, in sede di disamina tecnica della domanda, la dichiarazione sull'assimilabilità degli scarichi di insediamenti produttivi ad acque reflue domestiche e provvede egli stesso a rilasciare il permesso di allacciamento in rete fognaria entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Successivamente si riserva la facoltà di effettuare controlli al fine di verificare l'effettiva conformità dello scarico a quanto dichiarato.

Il permesso di allacciamento è concesso qualora le opere relative all'impianto privato di fognatura e al condotto di allacciamento siano conformi alle disposizioni del presente regolamento.

L'Ente gestore del servizio di depurazione invia al Comune o al S.U.A.P. una copia del permesso rilasciato.

#### **Art. 26 – Smaltimento e obbligo di separazione delle acque di prima pioggia derivanti da insediamenti industriali e/o commerciali**

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del 25 Luglio 1989 n. 4/45266 (aggiornamento titolo III del regolamento d'Igiene), è obbligatoria l'installazione di manufatti separatori per le acque di prima pioggia ( vedi allegato B per particolari tecnologici ), in tutti gli insediamenti industriali e/o commerciali, compresi quelli con acque di scarico assimilabili a reflui domestici.

Le acque di prima pioggia vanno scaricate obbligatoriamente in pubblica fognatura, fermo restando il rispetto dei limiti di accettabilità previsti nella tabella 1 di cui all'allegato A del presente regolamento.

L'Ente gestore del servizio di fognatura può prescrivere modalità di scarico ovvero pretrattamenti idonei per le suddette acque di prima pioggia, tenuto conto della natura dell'attività svolta e di ogni altro elemento utile per la valutazione del grado di inquinamento delle stesse dovuto al dilavamento delle superfici (ad esempio l'installazione di manufatti disoleatori ove esistono distributori di carburante, superfici di sosta per autocarri, punti di stoccaggio, ecc).

Per gli insediamenti industriali e/o commerciali con superficie di dilavamento uguale o superiore a 2000 mq (tetti compresi), è obbligatoria l'installazione di particolari manufatti separatori per le



acque di prima pioggia, dotati di vasche per l'accumulo e di pompe di svuotamento che consentano una portata in fognatura di 1 l/s\*ha successivamente all'evento meteorico.(vedi allegato B)

E' facoltà dell'Ente gestore del servizio di fognatura derogare ai commi 1 e 4 del presente articolo, qualora fosse comprovata l'impossibilità tecnica di rispettare le prescrizioni ivi contenute, e concedere l'eventuale smaltimento di tutte le acque meteoriche in fognatura imponendo eventualmente la laminazione delle portate.

L'Ente gestore del servizio di fognatura, valutata la fattibilità tecnica, ha la facoltà di imporre i suddetti manufatti anche in caso di rilascio del parere vincolante per il rinnovo autorizzativo di scarichi già esistenti.

#### **Art. 27 – Scarico delle acque meteoriche provenienti da insediamenti industriali e/o commerciali**

Le acque di seconda pioggia vanno smaltite, in modo indipendente, negli strati superficiali del sottosuolo mediante l'utilizzo di pozzi perdenti opportunamente dimensionati, ovvero sul suolo o in corpo idrico superficiale.

Il soggetto gestore del servizio di fognatura può derogare alle disposizioni del comma 1 qualora comprovasse l'effettiva impossibilità di smaltimento come descritto, e concedere, in sede di emanazione del parere vincolante per il rilascio dell'autorizzazione, lo scarico di tutte le acque meteoriche in fognatura imponendo un limite di portata calcolato in relazione alla ricettività della rete.

Qualora l'insediamento fosse ubicato in zona di salvaguardia dei pozzi per l'approvvigionamento idrico, è obbligatorio lo scarico di tutte le acque meteoriche in fognatura con una portata imposta dall'Ente gestore del servizio di fognatura.

#### **Art. 28 – Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da insediamenti industriali e/o commerciali**

Il titolare dell'insediamento deve adottare tutte le misure e gli accorgimenti atti ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche, in particolare sono vietati gli accumuli di materie prime, prodotti, sottoprodotti quando non adeguatamente protetti contro il dilavamento.

#### **Art. 29 – Manutenzione e guasti degli impianti di pretrattamento.**

Qualora un insediamento industriale fosse dotato di un impianto di pretrattamento, al fine di adeguare lo scarico ai limiti di emissione previsti dalla tabella 1 dell'allegato A, la manutenzione ordinaria del suddetto impianto deve assicurare il rispetto delle norme di cui al presente regolamento in qualunque condizione.

Nel caso si renda necessario effettuare operazioni di manutenzione straordinaria che possono comportare una variazione quantitativa e/o un peggioramento della qualità dello scarico, il titolare dell'insediamento ne deve dare comunicazione al Comune e al Gestore del servizio di fognatura almeno 15 giorni prima della data prevista, indicando la natura della manutenzione, gli accorgimenti adottati per non arrecare danni, la data di presumibile fine delle operazioni manutentive e l'entità delle variazioni quali/quantitative.

Qualora si verificassero guasti che comportino l'interruzione di esercizio dell'impianto di pretrattamento, il titolare dell'insediamento deve adottare tutte le misure necessarie ad assicurare il massimo contenimento dell'inquinamento prodotto dallo scarico, dandone immediatamente comunicazione telefonica, seguita da conferma scritta, al Soggetto gestore del servizio di fognatura e al Comune.

Nei casi di cui ai commi 2 e 3, che provocassero un superamento dei limiti stabiliti nella tabella 1 dell'allegato A, l'Ente gestore del servizio di fognatura e depurazione può, dietro richiesta del titolare dello scarico, derogare ai suddetti limiti per il tempo necessario alla rimessa in esercizio dell'impianto, fissando se ritenuto opportuno specifiche prescrizioni.

Restano comunque inderogabili i limiti allo scarico per le sostanze indicate ai numeri 2,4,5,7,14,15,16 e 17 della tabella 5 dell'allegato 5 al D.Lgs. n. 152/99 e s.m.

### **Art. 30 – Messa a punto funzionale dell'impianto di pretrattamento**

Per i nuovi scarichi di acque reflue industriali è facoltà del Comune, previa richiesta del titolare dello scarico ed in seguito all'acquisizione del parere vincolante dell'Ente gestore del servizio di fognatura, assegnare un periodo di tempo per la messa a punto funzionale dei cicli tecnologici e dell'impianto di pretrattamento, concedendo un'autorizzazione provvisoria allo scarico; restano comunque inderogabili, anche in suddetta fase, i limiti di ammissione allo scarico di cui al comma 4, dell'art 29 del presente regolamento.

Tale periodo di tempo non deve superare i 90 giorni dall'attivazione dello scarico, prorogabile, in via eccezionale e dietro motivata richiesta, di non oltre 60 giorni.

### **Art. 31 – Sversamenti accidentali da insediamenti industriali e/o commerciali**

Qualora si verificassero eventi accidentali che implicino lo sversamento in fognatura di acque reflue o sostanze in quantità e/o qualità incompatibili con i dettami del presente regolamento, il titolare dello scarico deve adottare le misure necessarie a contenere l'inquinamento prodotto e limitare gli eventuali danni all'impianto centralizzato di depurazione e alla sua funzionalità, dandone immediata comunicazione al Soggetto gestore del servizio di depurazione e al Comune.

### **Art. 32 – Validità dell'autorizzazione allo scarico e rinnovo della stessa**

Ai sensi dell'art 45 comma 7 del D.Lgs. n. 152/99 e s.m, le autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali hanno validità quadriennale dalla data di rilascio; un anno prima della scadenza deve essere richiesto il rinnovo.

La domanda di rinnovo viene inoltrata con la stessa modalità di cui all'art. 24.

Il provvedimento autorizzativo di rinnovo viene emanato dal Comune entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, previa acquisizione del parere vincolante del Soggetto gestore del servizio fognario; tale parere viene espresso entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.

L'incompletezza della documentazione o le integrazioni che il Comune riterrà di richiedere per l'istruttoria alla domanda, formulate per iscritto, interrompono il termine indicato nel comma precedente; tale nuovo termine decorrerà dalla presentazione della documentazione integrativa richiesta.

Lo scarico può essere mantenuto provvisoriamente in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.

Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose, il rinnovo deve essere concesso entro e non oltre 6 mesi dalla data di scadenza; trascorso tale termine lo scarico dovrà cessare immediatamente.

### **Art. 33 – Scarichi di sostanze pericolose**

Si applicano integralmente le norme contenute nell'art. 34 del D.Lgs. n. 152/99 e s.m.

### **Art. 34 – Misurazione e controllo degli scarichi**

I limiti di accettabilità contemplati nella tabella 1 dell'allegato A al presente regolamento, sono tali da comportare lo scarico nella rete fognaria di acque reflue industriali con caratteristiche che consentano al processo di depurazione dell'impianto centralizzato, l'abbattimento di sostanze presenti sino ai valori limite di cui alle tab. 1 e 3 dell'allegato 5 al D.lgs.152/99 e s.m, previsti per l'effluente finale.

La misurazione delle caratteristiche qualitative degli scarichi di cui al primo comma, deve essere effettuata secondo modalità che consentano di accertare la loro idoneità in relazione al processo di depurazione.

Fermo restando la competenza degli organi istituzionali in materia, l'Ente gestore del servizio di fognatura, al fine di garantire la corretta gestione della rete fognaria pubblica e dell'impianto centralizzato di depurazione, può in qualunque momento effettuare ispezioni, controlli, verifiche, misure sulla composizione qualitativa e quantitativa degli scarichi, ai sensi dell'art.50 del D.Lgs n. 152/99 e s.m.

Il titolare dello scarico è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste utili a caratterizzare lo scarico e deve inoltre consentire l'accesso, all'interno dell'insediamento, del personale dell'Ente gestore del servizio di depurazione, munito di idoneo cartellino di riconoscimento.

Il personale dell'Ente gestore del servizio di depurazione è tenuto alla riservatezza delle informazioni legate ai processi produttivi coperti dal segreto industriale.

Gli scarichi non conformi ai dettami del presente regolamento vengono segnalati al Comune o al S.U.A.P. da parte dell'Ente gestore del servizio di depurazione, per gli eventuali provvedimenti di competenza.

### **Art. 35 – Manufatti di controllo ed ispezione**

La rete di acque reflue industriali deve essere munita di idonea cameretta di controllo posizionata a monte dello scarico in pubblica fognatura.

Tale cameretta, non sifonata, deve avere dimensioni interne minime di cm. 50 x 50, essere ubicata sul suolo privato relativo all'insediamento ed a valle di tutte le immissioni derivanti dallo stesso.

Tra la soglia della tubazione d'uscita ed il fondo della cameretta deve esserci uno spazio di almeno 10 cm, tale da permettere l'inserimento di una sonda per il campionamento. ( vedi schema allegato B ).

E' obbligatorio per gli insediamenti industriali e/o commerciali, l'installazione di un misuratore di portata qualora venga scaricato un volume d'acqua pari o superiore a 50000 mc/anno; è comunque facoltà dell'Ente gestore del servizio di fognatura prescrivere tale misuratore per insediamenti ove si svolgano cicli produttivi particolari.

### **Art. 36 – Modifica degli insediamenti**

Ai sensi dell'art.45 comma 11 del D.Lgs n.152/99 e s.m per gli insediamenti soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico; nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, ne deve essere data comunicazione all'Ente gestore del servizio di depurazione, il quale verificata la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore, può adottare i provvedimenti che si rendessero necessari.

La disattivazione degli scarichi deve essere comunicata al Comune/S.U.A.P e al Soggetto gestore del servizio di depurazione con congruo anticipo.

### **Art. 37 – Vasche volano**

L'Ente gestore del servizio di depurazione ha la facoltà, in sede di emanazione del parere autorizzativo per scarichi di acque reflue industriali, di prescrivere l'installazione di idonee vasche volano atte ad omogeneizzare ed equalizzare le portate reflue destinate alla fognatura; il provvedimento ha lo scopo di salvaguardare il funzionamento ottimale dell'impianto centralizzato di depurazione.

Tali vasche, qualora necessarie, devono essere costruite sul suolo privato relativo all'insediamento a cura e spese del titolare dello scarico, previa presentazione di un idoneo progetto esecutivo.

### **Art. 38 – Funzionamento dell'impianto centralizzato di depurazione**

Qualora si riscontrasse che l'impianto di depurazione, in relazione al mutamento o all'ampliamento del complesso delle utenze industriali, non fosse più in grado di rispettare i valori limite di emissione allo scarico utili alla salvaguardia del corpo idrico ricettore previsti dal D.Lgs. n. 152/99 e s.m, l'Ente gestore del servizio di depurazione provvede, anche in via d'urgenza, alla modifica in senso restrittivo dei valori limite contemplati nella tabella 1 dell'allegato A al presente regolamento, riportandoli ai valori contenuti nella tabella 3 e 3/A del D.Lgs. 152/99 e s.m.

Tali modifiche possono essere articolate per categorie produttive e/o per consistenza degli scarichi.

A far tempo dalla data di esecutività del provvedimento di modifica, gli scarichi in atto devono adeguarsi ai nuovi limiti entro 2 anni mentre quelli nuovi devono farlo fin dall'attivazione.

### **Art. 39 – Oneri di allacciamento per scarichi di acque reflue industriali**

La posa in opera delle condotte private, l'allacciamento alla pubblica fognatura e la costruzione dei manufatti previsti secondo i dettami del presente regolamento, con relativo ripristino di quanto manomesso, sono a cura e spese del titolare dello scarico, che ne è inoltre responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria fino all'innesto con la pubblica fognatura.

## **TITOLO III**

### **ESECUZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO**

#### **Art. 40 – Esecuzione delle opere di allacciamento**

Le opere di allacciamento alla pubblica fognatura sono realizzate a cura e spese e sotto l'esclusiva responsabilità del titolare dello scarico, previo ottenimento del permesso o dell'autorizzazione; come opere di allacciamento si intendono tutti i manufatti atti a far confluire lo scarico dell'insediamento in pubblica fognatura secondo le norme stabilite dal presente regolamento quali tubazioni, camerette d'ispezione o collegamento, fosse biologiche, eventuali vasche di separazione acque di prima pioggia, valvole antirigurgito, pozzi perdenti ecc.

Il titolare deve inoltre richiedere al Comune o agli organi amministrativi competenti le autorizzazioni riguardanti la manomissione delle strade e delle proprietà pubbliche durante i lavori di allacciamento ( Es. taglio strada ).

#### **Art. 41 – Irregolarità nell'esecuzione delle opere di allacciamento**

Qualora le opere di allacciamento non fossero conformi alle disposizioni e/o agli schemi del presente regolamento è obbligo del Comune, dietro richiesta dell'Ente gestore del servizio di fognatura, di prescriberne la modifica, entro un termine stabilito, a cura e spese del titolare dello scarico.

#### **Art. 42 – Esecuzione d'ufficio degli allacciamenti**

Nel caso in cui il Comune o l'Ente gestore del servizio di fognatura comprovasse la presenza, sul territorio servito da pubbliche fognature, di insediamenti con scarichi di acque reflue domestiche non recapitanti nelle medesime è obbligo del Comune stesso, previa diffida scritta, di disporre d'ufficio la realizzazione delle opere di allacciamento secondo una tempistica descritta nell'ordinanza.

Fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione vigente, il titolare inadempiente è tenuto al rimborso delle spese sostenute per le suddette opere.

#### **Art. 43 – Proprietà delle opere di allacciamento**

Le canalizzazioni ed i manufatti necessari per l'allacciamento in pubblica fognatura sono di proprietà del titolare dello scarico.

Le pubbliche fognature sono di proprietà del Comune ed affidate, nei termini stipulati nella convenzione, al Soggetto gestore del servizio di fognatura.

#### **Art. 44 – Manutenzione delle opere di allacciamento e della fognatura pubblica**

La manutenzione (ordinaria e straordinaria), pulizia ed eventuale riparazione delle opere di fognatura privata e dei manufatti di allacciamento della stessa alla rete pubblica sono di competenza ed a carico dei titolari degli scarichi.

L'Ente gestore del servizio di fognatura esegue la manutenzione, pulizia ed eventuale riparazione solo ed esclusivamente sulla rete fognaria pubblica.

Gli utenti sono inoltre responsabili di ogni danno a terzi od alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione, pulizia o dalla mancata riparazione dei manufatti di allacciamento.

#### **Art. 45 – Disattivazione degli allacciamenti esistenti**

Nei casi in cui vengano disattivati allacciamenti esistenti, anche in conseguenza della demolizione di edifici, il titolare ha l'obbligo di sigillare le inerenti canalizzazioni private, dandone comunicazione all'Ente gestore del servizio di fognatura.

#### **Art. 46 – Allacciamenti dotati di impianti di sollevamento**

Qualora per ragioni altimetriche non fosse possibile allacciare alla rete fognaria gli scarichi per deflusso a gravità, gli stessi dovranno essere convogliati mediante idonei impianti di sollevamento.

Tali impianti o pompe devono prevedere un'idonea vasca d'accumulo, una condotta di mandata disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno degli insediamenti, un sistema di avviamento ed arresto automatico ed un sistema d'allarme che entri in funzione nei casi di mancato funzionamento.

Il titolare dello scarico, in sede di richiesta del permesso di allacciamento o di autorizzazione, deve predisporre ulteriori elaborati riportanti i dati tecnici delle apparecchiature e dei manufatti costituenti l'impianto di sollevamento con relative tavole grafiche.

Restano a carico del titolare dello scarico le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle apparecchiature e dei relativi manufatti.

#### **Art. 47 – Allacciamento per insediamenti diversi**

Ogni insediamento deve essere, di norma, allacciato in fognatura mediante un proprio condotto di allacciamento.

Il Comune e l'Ente gestore del servizio di fognatura autorizzano un unico allacciamento per insediamenti diversi nel caso in cui siano così ravvicinati da sconsigliare, dal punto di vista economico e realizzativo, l'allacciamento singolo per ogni utenza; resta fermo l'obbligo di separazione degli impianti privati interni di fognatura al fine di consentire il controllo degli scarichi.

#### **Art. 48 – Ripristino degli allacciamenti**

In caso di rifacimento o ristrutturazione della rete fognaria pubblica di tipo misto è previsto il ripristino o la ricostruzione degli allacciamenti esistenti.

Qualora un tratto pubblico di fognatura mista fosse sostituito o integrato con un tronco di fognatura separata, i titolari degli scarichi esistenti devono dotarsi, entro 4 anni, di un impianto privato interno di tipo separato con relativo allacciamento (previa presentazione della domanda ai sensi degli art.13 e 24 del presente regolamento).

A richiesta dell'Ente gestore del servizio di fognatura, i proprietari degli immobili dovranno fornire le indicazioni relative agli scarichi esistenti, nonché quelle necessarie a predisporre i lavori in relazione alla futura canalizzazione interna dei loro stabili.

#### **Art. 49 – Responsabilità per interruzioni del servizio e rigurgiti**

Nessun risarcimento è dovuto per eventuali interruzioni del servizio.

Analogamente l'Ente gestore non è responsabile per danni causati da eventuali rigurgiti d'acqua all'interno della proprietà, essendo l'utente dell'allacciamento tenuto ad adottare tutti gli idonei accorgimenti tecnici.

#### **Art. 50 – Emanazione del parere tecnico, da parte dell'Ente gestore del servizio di fognatura, in fase di rilascio di provvedimenti autorizzativi**

Il Comune/S.U.A.P., prima di rilasciare qualsiasi provvedimento autorizzativo per nuovi insediamenti, ristrutturazioni o ampliamenti, deve acquisire, da parte del titolare dello scarico, il permesso di allacciamento o l'autorizzazione allo scarico in fognatura; a tal fine dovrà essere presentata la documentazione descritta negli art.13 e 24 del presente regolamento.( il titolare dello scarico, nel caso di presentazione di denuncia d'inizio attività edilizia, dovrà contestualmente presentare il permesso o l'autorizzazione allo scarico in fognatura)

L'Ente gestore, in fase di rilascio del permesso di allacciamento o del parere vincolante per l'autorizzazione allo scarico, esprime un parere tecnico in relazione alla funzionalità della rete esistente.

Il Comune ha inoltre l'obbligo di acquisire il parere tecnico da parte dell'Ente gestore del servizio di fognatura, nel caso di ampliamento della rete fognaria a seguito di piani particolareggiati o attuativi; tale obbligo è esteso a tutti i Comuni con scarico nel collettore intercomunale, compresi quelli in cui LURA AMBIENTE S.p.a non si configura come Ente gestore del servizio di fognatura.

#### **Art. 51 – Allacciamenti diretti al collettore intercomunale**

Per casi particolari e motivati, qualora ricorrano circostanze che non consentano il recapito di scarichi provenienti da insediamenti civili o produttivi in pubblica fognatura, l'Ente gestore può, in sede di rilascio del permesso o del parere vincolante autorizzativo, concedere l'allacciamento diretto nel collettore intercomunale.

Tale allacciamento deve avvenire, di norma, nelle camerette d'ispezione esistenti, con l'innesto ad una quota pari o superiore all'estradosso della condotta intercomunale. ( vedi schema dell'allegato B).

Qualora per ragioni tecniche od economiche non fosse possibile allacciarsi in cameretta, è facoltà dell'Ente gestore concedere l'innesto del tubo di scarico direttamente sulla condotta principale purché in cemento; è vietato l'innesto delle tubazioni di scarico nei tratti di collettore in PVC, Grès o vetroresina.

La domanda di allacciamento va presentata secondo i canoni descritti nell'art.13 e 24 del presente regolamento.

Gli scarichi di acque reflue domestiche in collettore possono essere effettuati senza chiarificazione delle stesse in fossa biologica, vasca Imhoff o simili.

## **TITOLO IV**

### **CRITERI PER LA COSTRUZIONE ED IL CONTROLLO DELLE RETI PRIVATE DI FOGNATURA**

#### **Art. 52 – Caratteristiche delle condotte adibite allo scarico in fognatura**

- I condotti di allacciamento alla pubblica fognatura devono essere il più possibile corti e rettilinei.
- Essi vanno opportunamente protetti contro il gelo, i sovraccarichi, gli assestamenti del terreno e posati su letto di sabbia o calcestruzzo magro.
- Le canalizzazioni private vanno opportunamente dimensionate con diametri di regola non inferiori a 160 mm e con adeguata pendenza.
- I tubi vanno disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della fognatura, limitatamente alle acque nere o miste.
- I materiali da impiegare per gli allacciamenti delle acque nere e miste devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami (preferibilmente PVC, grès o ghisa sferoidale).
- Sono esplicitamente vietate le canne in terra cotta ordinaria ed i tubi in cemento non rivestito.
- I cambiamenti di direzione sono realizzati con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli da 30° a 45°.
- Nessun condotto può immettersi in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore a uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali.
- Il sifone intercettatore deve essere provvisto di tubo di ventilazione con la presa d'aria posta al di sopra delle abitazioni e dei terrazzi accessibili.

Nelle zone di salvaguardia dei pozzi per l'approvvigionamento idrico è facoltà dell'Ente gestore del servizio di fognatura di imporre particolari prescrizioni tecniche, al fine di assicurare la protezione del patrimonio idrico (es. utilizzo di tubazioni a doppia camicia o soluzione tecnica equivalente)

#### **Art. 53 – Pluviali**

I pluviali per la raccolta delle acque meteoriche provenienti dai tetti devono essere, di norma, collegati al tronco di fognatura adibito allo smaltimento delle stesse.



Nei casi particolari in cui sia consentito lo scarico delle acque meteoriche direttamente in fognatura mista, i pluviali devono essere collegati direttamente alla stessa.

Se al di sopra delle grondaie si trovano vani abitativi o terrazzi accessibili, le tubazioni devono essere munite di dispositivi idonei ad evitare il riflusso delle esalazioni moleste.

E' vietato introdurre nei pluviali acque diverse da quelle meteoriche.

I diametri dei tubi di caduta devono essere commisurati alla superficie del tetto o alla copertura piana servita dai tubi stessi.

Salvo quanto diversamente previsto dal regolamento edilizio, i pluviali posti sulle facciate degli stabili prospicienti vie e piazze pubbliche devono essere incassati nelle facciate degli edifici o protetti con idonei materiali ( ghisa o similari ), fino all'altezza di 4,5 metri dalla quota del piano marciapiede.

#### **Art. 54 – Caratteristiche dei manufatti di allacciamento**

L'allacciamento della condotta di scarico alla fognatura deve essere fatto di norma in cameretta, con l'innesto posto ad una quota pari o superiore all'estradosso della tubazione fognaria principale.

In deroga al precedente comma l'Ente gestore del servizio di fognatura può, comprovata l'impossibilità di attuare tali prescrizioni per ragioni tecnologiche o altimetriche, consentire l'innesto del tubo di scarico direttamente sulla sommità della condotta principale ovvero, in casi eccezionali, consentirlo nella zona di mezzeria, purché venga realizzato con un angolo di 45° tra gli assi delle condutture in considerazione.

E' assolutamente vietato innestare il condotto di allacciamento al di sotto della mezzeria delle tubazioni fognarie principali.

Se la tubazione di fognatura pubblica è in PVC, Grès o vetroresina è obbligatorio allacciarsi ad essa esclusivamente nelle camerette esistenti.

Si veda l'allegato B per particolari tecnologici.

#### **Art. 55 – Controllo dei lavori**

L'inizio dei lavori di realizzazione, ristrutturazione o rimozione degli impianti privati di fognatura deve essere comunicato al Soggetto gestore del servizio di fognatura con preavviso di almeno 15 giorni, fermo restando che l'eventuale riparazione e manutenzione ordinaria non deve essere comunicata (es. sostituzione e spurgo delle fosse Imhoff, ecc).

Se i lavori devono essere attivati immediatamente, in quanto il ritardo potrebbe essere causa di pericolo, il loro inizio deve essere comunicato per iscritto entro le 24 ore.

E' fatto obbligo, per il titolare dello scarico, di presentare all'Ente gestore documentazione fotografica dell'innesto alla fognatura/collettore prima dell'attivazione dello scarico.

#### **Art. 56 – Sopralluogo tecnico**

Ad avvenuta ultimazione delle opere, l'Ente gestore del servizio di fognatura può eseguire un sopralluogo tecnico al fine di verificare la loro conformità alle disposizioni del presente regolamento e al progetto approvato.

Qualora venga accertata l'insufficiente o imperfetta esecuzione dell'impianto privato di fognatura, ne è vietata l'utilizzazione sino a quando non sia stata ripristinata, entro il termine fissato dal Comune, la regolarità della situazione.

#### **Art. 57 – Verifica degli impianti privati di fognatura**

L'Ente gestore del servizio di fognatura può effettuare in ogni momento verifiche sulle condizioni di manutenzione e funzionamento degli impianti privati di fognatura.

A tale scopo, agli incaricati dell'Ente gestore deve essere assicurato l'accesso agli insediamenti e devono essere fornite tutte le informazioni richieste.

Il soggetto interessato è avvisato del sopralluogo per le verifiche previste dal primo comma con congruo anticipo.

## **TITOLO V**

### **NORME PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI FOGNATURA ESTERNI, ATTI A COLLETTARE LE ACQUE REFLUE DERIVANTI DA STRADE E PIAZZALI PRIVATI**

#### **Art. 58 – Obbligo di realizzazione degli impianti privati di fognatura esterna**

I proprietari di strade e/o piazzali privati ubicati all'interno delle zone dotate di rete fognaria pubblica (individuate con apposita delibera comunale), devono realizzare idonei impianti di fognatura esterni ed eseguirne l'allacciamento alla rete pubblica

Le suddette opere sono considerate come parte della rete fognaria interna degli insediamenti e pertanto devono essere realizzate in conformità alle disposizioni del presente regolamento, a cura e spese dei titolari degli scarichi.

#### **Art. 59 – Progettazione degli impianti**

La realizzazione delle opere di cui all'art. 58 deve essere autorizzata dall'Ente gestore del servizio fognatura, sulla base di un progetto esecutivo elaborato a cura e spese dei proprietari.

Il progetto deve essere predisposto in triplice copia e comprendere la documentazione descritta negli art.13 e 24 del presente regolamento.

In aggiunta agli elaborati di cui sopra deve essere presentato il profilo longitudinale del tratto fognario.

#### **Art. 60 – Sistema di fognatura e obbligo di separazione delle acque di prima pioggia**

Il sistema di fognatura privata esterna deve essere di tipo separato, con la presenza di due canalizzazioni indipendenti, una per le acque reflue di scarico e l'altra per le sole acque meteoriche.

Sulla linea delle acque meteoriche sussiste l'obbligo di installare un manufatto separatore per le acque di prima pioggia negli insediamenti con area superiore ai 500 mq, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del 25 Luglio 1989 n. 4/45266 (aggiornamento titolo III del regolamento d'Igiene).

Se la rete pubblica è di tipo misto, è obbligatorio lo smaltimento delle acque di seconda pioggia negli strati superficiali del sottosuolo mediante l'utilizzo di pozzi perdenti opportunamente dimensionati, oppure sul suolo o in corpo idrico superficiale.

In deroga al terzo comma sussiste l'obbligo di smaltimento in fognatura di tutte le acque meteoriche nel caso in cui l'area interessata si trovi nella zona di salvaguardia dei pozzi per l'approvvigionamento idrico, ai sensi dell'art.21 comma 5 del D. Lgs. 152/99 e s.m.

#### **Art. 61 – Caratteristiche degli impianti privati di fognatura esterni**

Le condotte e i connessi manufatti devono essere impermeabili alla penetrazione di acque dall'esterno e alla fuoriuscita di liquami dal loro interno nelle previste condizioni di esercizio.

Ferme restando le indicazioni di cui all'art.52 del presente regolamento le tubazioni private devono inoltre essere disposte, di norma, lungo l'asse stradale ed essere collocate al di sotto delle tubazioni della distribuzione idrica, in modo che sia assicurato tra l'estradosso della loro copertura e la generatrice inferiore della tubazione idrica un adeguato dislivello, che deve essere comunque non inferiore a 30 cm.

La pendenza delle condotte deve essere idonea a consentire il naturale deflusso per gravità, prevedendo, qualora non possa essere raggiunta, la presenza di dispositivi di pompaggio.

#### **Art. 62 – Camerette di raccordo e ispezione negli impianti di fognatura esterni**

L'allacciamento dei singoli insediamenti alla rete privata esterna deve essere fatto rispettando le norme del presente regolamento, con relativo posizionamento delle camerette e di tutti i manufatti ivi prescritti.

Lungo l'asse della strada privata da fognare o del piazzale devono essere posizionate delle camerette d'ispezione con un interasse massimo di 40 m.

Tali camerette ( vedi allegato B per particolari tecnologici ) devono avere dimensioni idonee a garantirne l'ispezione e la manutenzione.

Immediatamente a monte dell'allacciamento in pubblica fognatura deve essere realizzata una cameretta per il prelievo e controllo delle acque convogliate.

#### **Art. 63 – Manutenzione degli impianti privati di fognatura esterni**

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti privati di fognatura esterna (posti su strade e piazzali privati) è di competenza dei proprietari.

## **TITOLO VI**

### **DISCIPLINA DELL'ALLACCIAMENTO AL COLLETTORE INTERCOMUNALE PER LA FOGNATURA PUBBLICA DEI COMUNI NON GESTITI DA LURA AMBIENTE S.p.a.**

#### **Art. 64 – Generalità**

Le nuove reti fognarie dei Comuni non gestiti da LURA AMBIENTE S.p.a ma afferenti all'impianto di depurazione di Caronno Pertusella, devono essere allacciate al collettore intercomunale secondo le modalità del presente titolo.

Devono essere posti degli idonei manufatti di sfioro o scaricatori di piena opportunamente dimensionati prima di ogni immissione nel collettore, tali manufatti sono realizzati a cura e spese dei Comuni stessi; la richiesta di autorizzazione allo scarico dei volumi di piena va inoltrata dai Comuni alle autorità competenti.

I manufatti di sfioro o scaricatori di piena devono prevedere un adeguato sistema per by-passare l'immissione in caso di necessità; l'Ente gestore del servizio di depurazione può, in casi particolari e motivati, previa verifica tecnica, autorizzare allacciamenti di tronchi fognari comunali misti sprovvisti di sfioratore

#### **Art. 65 – Richiesta di autorizzazione per l'allacciamento al collettore intercomunale di tratti fognari pubblici**

La domanda dovrà essere presentata dai Comuni corredata dai seguenti documenti:

- a) Strumento urbanistico vigente e adottato ( stralcio dell'area interessata ).
- b) Planimetria aggiornata dell'area servita in scala opportuna (1:1000/1:2000) con l'indicazione del tracciato della fognatura e del punto di intersezione al collettore, dell'ubicazione degli insediamenti produttivi esistenti serviti dal tronco di fognatura e dai rami ad esso interconnessi.
- c) Profilo idraulico della fognatura di cui si richiede il collegamento e di quelle secondarie che vi si immettono con indicato: dimensioni, pendenze, materiali costruttivi ecc.
- d) Particolari costruttivi ( piante e sezioni ) del punto di immissione nel collettore e dell'eventuale manufatto di sfioro.
- e) Relazione idraulica

f) Relazione tecnica riportante:

- La popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta di allacciamento.
- La portata media e massima giornaliera prevista in tempo asciutto ed in tempo di pioggia.
- L'elenco degli insediamenti produttivi esistenti e serviti dal tronco di fognatura e dai rami ad esso interconnessi.

g) se prevista, copia della domanda di autorizzazione allo scarico presentata all'autorità competente per lo scarico di piena proveniente dal manufatto di sfioro.

L'Ente gestore del servizio di depurazione, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda e delle relativa documentazione, rilascerà l'autorizzazione completa delle eventuali prescrizioni da seguire e una copia controfirmata della documentazione allegata.

L'incompletezza della documentazione o le integrazioni che l'Ente gestore del servizio di depurazione riterrà di richiedere per l'istruttoria alla domanda, formulate per iscritto, interrompe il termine sopra indicato; in tal caso l'Ente stesso rilascerà l'autorizzazione entro 60 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione e delle eventuali integrazioni richieste.

L'Ente gestore del servizio di depurazione potrà, previa comunicazione scritta al Sindaco e concordando tempi e modalità con l'Amministrazione comunale interessata, limitare o sospendere le immissioni al collettore quando sia necessario per ragioni tecniche legate alla manutenzione del collettore o dell'impianto di depurazione, senza che ciò comporti indennizzi, risarcimenti o altro.

#### **Art. 66 – Esecuzione dell'allacciamento di tratti fognari pubblici e controllo lavori**

Salvo particolari e motivate esigenze, l'allacciamento al collettore dovrà avvenire in corrispondenza di una delle camerette d'ispezione esistenti ed in rispetto delle disposizioni tecniche emanate dall'Ente gestore del servizio di depurazione in sede di autorizzazione.

Ad autorizzazione rilasciata, il Comune con preavviso scritto trasmesso anche a mezzo fax, segnalerà almeno 15 giorni prima la data di inizio lavori; tali lavori devono essere eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle eventuali prescrizioni impartite.

L'Ente gestore del servizio di depurazione ha la facoltà di sospendere i lavori di allacciamento qualora riscontrasse la mancata osservanza delle prescrizioni o la mancata esecuzione a regola d'arte.

#### **Art. 67 – Ampliamento e potenziamento della rete di fognatura comunale, anche per interventi soggetti a piani attuativi.**

I Comuni, prima di autorizzare ampliamenti, potenziamenti, rifacimenti della rete pubblica allacciata al collettore o nuovi allacciamenti diretti, devono informare l'Ente gestore del servizio di depurazione, inviando la documentazione di cui all'art. 65 con evidenziati i tratti interessati dalle modifiche.

Verificata la compatibilità idraulica del collettore e la capacità di trattamento dell'impianto di depurazione, l'Ente gestore del servizio di depurazione emana un parere tecnico riguardante la fattibilità delle opere.

Il Comune ha l'obbligo di acquisire il parere tecnico da parte dell'Ente gestore del servizio di depurazione, anche nel caso di ampliamento della rete fognaria a seguito di piani particolareggiati o attuativi.

## **TITOLO VII**

### **SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 68 – Situazioni irregolari di scarico di acque reflue industriali**

Ferme restando le sanzioni stabilite dal D.Lgs 152/99 e s.m, il mancato rispetto delle disposizioni riguardanti gli scarichi di acque reflue industriali comporta la sospensione, previa diffida, dell'autorizzazione allo scarico.

A tal fine, le irregolarità sono contestate al soggetto interessato, affinché, entro il termine stabilito dal Comune, siano presentate relative modificazioni e osservazioni, sulla base delle quali, previo parere vincolante dell'Ente gestore del servizio di fognatura, può essere assegnato un periodo di tempo necessario per l'effettuazione degli interventi atti a ripristinare le condizioni di rispetto del presente regolamento.

Trascorso il termine di cui al secondo comma senza che il soggetto interessato vi abbia provveduto, il Comune procede alla revoca dell'autorizzazione allo scarico.

Qualora vengano comprovate situazioni di scarico irregolari, a seguito di controlli conoscitivi da parte dell'Ente gestore del servizio di depurazione, verrà inviata specifica comunicazione al Comune per i provvedimenti necessari.

#### **Art. 69 – Mancato rispetto delle norme legislative e regolamentari riguardanti gli scarichi di acque reflue domestiche**

Qualora l'Ente gestore comprovasse irregolarità riguardanti lo scarico di acque reflue domestiche, provvede ad emanare un richiamo con diffida del permesso di allacciamento; tale richiamo prevede un tempo di adeguamento o di sistemazione.

Trascorso infruttuosamente il suddetto termine l'Ente gestore provvede alla sospensione dello scarico dando segnalazione al Comune per l'erogazione delle sanzioni e per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

#### **Art. 70 – Responsabilità e risarcimento per danni**

Chiunque si renda responsabile di danni agli impianti di collettamento e depurazione è tenuto al pagamento dei danni stessi e delle spese sostenute per l'effettuazione degli interventi necessari per riportare a normalità la situazione.

In particolare, i titolari degli allacciamenti garantiscono il Soggetto gestore contro i danni che si dovessero verificare a causa della difettosa installazione, manutenzione o utilizzazione della rete fognaria privata e dei condotti di allacciamento.

### **Art. 71 – Validità del regolamento**

Il presente regolamento ha validità per tutti i Comuni in cui Lura Ambiente S.p.a si configura come Ente gestore del servizio di depurazione.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'eventuale estensione dei servizi ad altri soggetti, pubblici o privati, al di fuori del territorio di competenza dei Comuni soci sarà disciplinato volta per volta con apposita convenzione.

Per quanto non previsto valgono le disposizioni statali e regionali vigenti in materia.

Qualora, successivamente all'entrata in vigore, vengano apportate modifiche o integrazioni alla normativa vigente in materia, le disposizioni del presente regolamento in contrasto con quelle statali e/o regionali devono intendersi non applicabili.

### **Art. 72 – Sostituzione del precedente regolamento**

Il presente regolamento sostituisce a tutti gli effetti il “ Regolamento consortile relativo agli scarichi degli insediamenti produttivi e/o abitativi adibiti a prestazione di servizi nella pubblica fognatura “ approvato dal Consorzio Interprovinciale per il Risanamento Idrico del Bacino del Lura con deliberazione dell'Assemblea Generale n.3 in data 5 febbraio 1987; inoltre sostituisce i precedenti regolamenti di fognatura dei singoli Comuni soci.

### **Art. 73 – Modifiche al regolamento**

La modifica, anche parziale, del presente regolamento compete al Consiglio d'Amministrazione dell'Ente gestore del servizio di fognatura e depurazione, successivamente tali modifiche devono essere recepite ed approvate dai Consigli comunali.

### **Art. 74 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione e l'adozione da parte di tutti i Comuni in cui Lura Ambiente S.p.a si configura come Ente gestore del servizio di depurazione e successivamente all'acquisizione di un parere formale da parte degli enti competenti sul territorio (ASL, A.R.P.A e Provincia).

Data 25 settembre 2002

rev. 0

# LURA AMBIENTE S.p.A.

## TABELLA 1

**Valgono i limiti della tabella 3 del decreto legislativo n. 152/99 e s.m, fatte salve le deroghe concesse che tengono conto della ricettività dell'impianto nonché del processo che ne caratterizza il funzionamento**